


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE TERZA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 4,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE TERZA

Atti di cui all'art. 35 della Legge Regionale 11 Settembre 1991 n. 25

SOMMARIO

COMUNE DI BOLANO

Statuto.

pag. 57

COMUNE DI PORTOVENERE

Statuto.

pag. 84

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Statuto.

pag. 100

COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA

Modifica allo Statuto

pag. 123

COMUNE DI BOLANO
Provincia della Spezia

Statuto

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia statutaria e potestà regolamentare

1. Il comune di Bolano:

- a) è un ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica italiana;
- b) è ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà;
- c) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
- d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
- e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
- f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

2. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio o dalla Giunta Comunale, ai quali spetta la competenza esclusiva di modificarli o di approvarli.

3. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi della legge e dello statuto.

4. I regolamenti sono pubblicati per 15 giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

5. I regolamenti sono conservati presso l'ufficio del Segretario Comunale.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Bolano ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica anche attraverso

il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

- h) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali tra i sessi.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 14.68 Kmq.; confina con i comuni di: Aulla, Follo, Podenzana, Santo Stefano Magra, Tresana e Vezzano Ligure. (All. 1).
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in p.zza Castello n. 1.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. All'interno del territorio del Comune di Bolano non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
5. Il territorio del Comune di Bolano, delimitato a norma di legge, è suddiviso nelle seguenti frazioni:
 - a. Bolano Capoluogo, nel quale è istituita la sede comunale. Presso di esso si riuniscono il Consiglio Comunale e, di norma, la Giunta Comunale.
 - b. Ceparana, nella quale è istituita una Delegazione degli uffici comunali.
 - c. Montebello, formato dalle località di Montebello di Fondo, Montebello di Mezzo e Montebello di Cima (All. 2).

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Bolano.

2. Lo stemma del Comune è, come descritto dal decreto del consiglio dei ministri del 7.Gennaio.1941, D'azzurro, al crescente d'argento, sormontato da una stella di otto raggi d'oro. Ornamenti esterni da Comune.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone: drappo partito d'azzurro e di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato al centro dello stemma civico. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati, l'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale, cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento, con lo stemma del Comune (All. 3).
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, eco-

nomiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia della Spezia, con la Regione Liguria e la locale Comunità Montana.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese: sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da essa svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli

atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Sindaco, dall'Assessore Anziano, ovvero sia il più anziano per età, e dal Segretario, mentre quelli delle sedute del Consiglio sono firmati dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio, se istituito, dal Consigliere Anziano e dal Segretario.

Art. 9

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e dalle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà

Art. 10

Il Presidente del Consiglio

1. Avvalendosi della facoltà concessa dal 1° comma del D.Lgs. 267/00, il Consiglio alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, può eleggere nel suo seno, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Consiglieri in carica, il Presidente; la votazione avviene a scrutinio segreto. Dopo aver esperito una votazione senza che sia stato ottenuto il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri in carica, il Presidente viene eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
 2. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca, presiede e dirige i lavori e le attività del Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno, sentito il Sindaco.
 3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano 1/5 dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
 4. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio e svolge, inoltre, tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal regolamento.
 5. Il Consiglio nomina nel suo seno, a maggioranza dei presenti, un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
- #### **Art. 11**
- ##### **Sessioni e convocazione**
1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
 2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione e della verifica degli equilibri di bilancio.
 3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
 4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o, se istituito, dal Presidente del Consiglio, ovvero su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
 5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
 6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi, in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
 7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
 8. Fatti salvi i casi nei quali la legge stabilisce termini più ampi, la documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, mozione di sfiducia, decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 12

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 13

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 14

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo decadono dalla carica. Le giustificazioni dell'assenza per tre volte consecutive devono essere depositate in forma scritta presso la Segreteria entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla data della terza assenza consecutiva per l'esame e la valutazione da parte del Consiglio comunale, che con apposita deliberazione si dovrà pronunciare sull'accoglimento delle medesime. Trascorso tale termine, il Consiglio Comunale dovrà essere convocato con procedura di eccezionale urgenza per la presa d'atto della decadenza e l'adozione del provvedimento di surroga, qualora non siano state tempestivamente depositate le giustificazioni della man-

cata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero per la votazione sull'accoglimento o meno delle medesime giustificazioni depositate nel termine previsto.

Art. 15

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale e dalle vigenti normative.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco ovvero dal Presidente del Consiglio, se istituito, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei Capigruppo, di cui al successivo Art. 15 del presente Statuto.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 16

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, i gruppi sono indivi-

duati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
3. E' istituita, presso il Comune di Bolano la Conferenza dei Capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate nell'Art. 39, 4° comma del D.Lgs. 267/00.
4. I Capigruppo Consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.
5. Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
6. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione dal Sindaco.

Art. 17

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili dei Servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha

inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e sulle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 18

Attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'Art. 8 del D.Lgs. 267/00;
- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie e igiene pubblica a carattere esclusivamente locale nonché nei casi di emergenze di cui all'Art. 50 commi 5 e 6 del DLgs. 267/00;

- e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata convenzione con altri Comuni per la nomina dello stesso;
- g) nomina i responsabili dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 19

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 20

Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare;
- e) Le attribuzioni previste dai comma a), b), c) e d) sono esercitate dal Presidente del Consiglio, se istituito.

Art. 21

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.
3. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano d'età.

Art. 22

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla

nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 23

Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni, comunque presentate dal Sindaco al Consiglio, diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato dal Servizio Sanitario Nazionale rappresentato dalla competente Azienda Sanitaria Locale, dietro richiesta del Vicesindaco o, in mancanza, dell'Assessore più anziano di età, che vi provvede di intesa con i capigruppo consiliari.

Art. 24

Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 25

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di quattro fino ad un massimo di sei

Assessori, così come previsto dalla normativa vigente, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio nel numero massimo di due, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 26

Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 27

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. La Giunta stabilisce con proprio atto delibera-

tivo le modalità di convocazione e di funzionamento della stessa, nonché la relativa forma.

3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti oltre al Sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 28

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'Art. 107, commi 1 e 2 del DLgs 267/00, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco e degli organi di decentramento.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

- g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- i) nomina e revoca il Direttore Generale, laddove istituito, o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
- j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- k) fissa la data di convocazione dei comizi per il referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale, ove nominato;
- p) determina, sentiti i Revisori dei Conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- q) approva il Piano Economico Generale su proposta del Direttore Generale, ove nominato.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 29

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio comunale predisporre e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
4. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini in relazione alle esigenze dei diversi agglomerati abitativi del Comune, possono essere costituiti i Consigli di Frazione, disciplinati da apposito regolamento.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 30

Associazioni e Consulte

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, il Consiglio Comunale, a istanza delle interessate, istituisce un Albo delle Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale che operino stabilmente nel territorio.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Ciascuna associazione registrata può essere, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, consultata dall'Amministrazione o dal Consiglio Comunale in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
7. Oltre all'esistente Consulta dell'Agricoltura, costituita con proprie norme e regolamento, il Comune prevede la possibilità istitutiva di altre Consulte, attraverso le quali sia promossa e valorizzata la partecipazione dei cittadini nonché la loro attività propositiva e di consultazione.
8. Gli Amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi, delle istituzioni comunali e i dipendenti dell'Ente locale non possono far parte di dette Consulte.
9. Le Consulte vengono debitamente e congiuntamente interpellate all'atto della impostazione del bilancio annuale e pluriennale, del programma di investimenti, del Piano Regolatore Generale, del piano attuativo dello stesso sia d'iniziativa pubblica che privata e sul rendiconto dell'esercizio.
10. Un apposito regolamento stabilirà il funzionamento ed i poteri delle Consulte anche sulla falsariga di quella già esistente.

Art. 31

Contributi alle Associazioni e alle Consulte

1. Il Comune può erogare alle Associazioni e alle Consulte, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi alla loro istituzione e allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni e delle Consulte, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposite convenzioni.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le Associazioni e le Consulte che hanno ricevuto contributi dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto.
6. Il mancato invio della documentazione richiesta o il mancato rispetto delle prescrizioni comporta l'esclusione dai diritti acquisiti.

Art. 32

Volontariato

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

CAPO III

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 33

Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 34

Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse

comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro venti giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno venti persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno cinquanta persone, ciascun Consigliere può chiedere, con apposita istanza, che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio comunale, da convocarsi entro trenta giorni.

Art. 35

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a venti avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro venti giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire una delegazione dei proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente

te sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 36

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere, con firme autenticate nei modi di legge, che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) Statuto comunale;
 - b) Regolamento del Consiglio comunale;
 - c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Referendum, da effettuarsi ai sensi di commi precedenti, è indetto dal Consiglio comunale, il quale provvede al riguardo mediante atto deliberativo acclarante le condizioni di ammissibilità del referendum stesso; tale atto deve essere approvato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.
6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma

precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
10. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 37

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti, di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 38

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale o, su indicazione del Sindaco, in altro luogo ritenuto idoneo.
3. L'affissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 39

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 40

Difensore civico

A garanzia dell'imparzialità e del buon anda-

mento dell'Amministrazione pubblica, il Consiglio Comunale istituisce il Difensore Civico attraverso l'ufficio del Difensore Civico regionale.

CAPO V

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 41

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di convenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo, deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
3. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il Funzionario Responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

Art. 42

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
3. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 43

Procedimenti ad impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio

il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale, gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale, di cui al primo comma, è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'Art. 37, comma 2 dello Statuto.

Art. 44

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 45

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Il Comune al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne adotta regolamenti te-

si ad assicurare pari dignità tra i sessi sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica.

3. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.
4. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 46

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. La disciplina delle forme di gestione delle reti ed erogazioni dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, è contenuta negli artt. 113 e 113 bis del DLgs 267/00, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Comune provvederà ad adeguare con regolamento la nuova disciplina dei servizi alle disposizioni di legge.

Art. 47

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 48

Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali

possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 49

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone, in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità, rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

Art. 50

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del

Comune, privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione, deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 51

Società per Azioni o a Responsabilità Limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni, devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il Sindaco, o un suo delegato, partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 52

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 53

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'Art. 114 del D.Lgs. 267/00, in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno

essere pubblicati con le modalità previste dal presente statuto.

4. Il Sindaco, o un suo delegato, fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 54

Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs. 267/00.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

SERVIZI E PERSONALE

CAPO I

SERVIZI

Art. 55

Principi strutturali ed organizzativi

L'amministrazione del Comune si esplica me-

dianche il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 56

Organizzazione dei servizi e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale o al Direttore Generale, qualora previsto, e ai Responsabili dei Servizi.
2. Il Comune è ordinato secondo i seguenti principi:
 - a. articolazione dei servizi per funzioni omogenee;
 - b. collegamento delle attività degli servizi attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione anche attraverso i sistemi informatici nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui alla legge 241/1990;
 - c. trasparenza attraverso l'istituzione, ove possibile, di un ufficio per l'informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico servizio della responsabilità complessiva dello stesso, nel

rispetto della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

- d. armonizzazione e flessibilità degli orari di servizio con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre Amministrazioni pubbliche, nonché con quelle del lavoro privato;
- e. responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
- f. flessibilità nell'organizzazione dei servizi e nella gestione delle risorse umane;
- g. operatività dei servizi sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando le azioni ai loro bisogni e verificandone la rispondenza.

Art. 57

Regolamento dei servizi e degli uffici

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi e degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra servizi e uffici e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi Nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 58**Diritti e doveri dei dipendenti**

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale, stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il Responsabile dei Servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni, nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile dei singoli servizi nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco o dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibili ed urgenti.

CAPO II**PERSONALE DIRETTIVO****Art. 59****Direttore Generale**

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Co-

munale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Art. 60**Compiti del Direttore generale**

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 61**Funzioni del Direttore generale**

1. Il Direttore Generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispose, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza e dirige il personale, coerente-

mente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

- c) verifica l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
- d) promuovere i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dei servizi e degli uffici e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
- f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco e dei responsabili dei servizi;
- g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
- j) promuove e resiste alle liti, su mandato del Sindaco o della Giunta, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 62

Responsabili dei Servizi

1. I responsabili dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 63

Funzioni dei Responsabili dei Servizi

1. I Responsabili dei Servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni relative al proprio servizio;
 - e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) emettono le ordinanze di ingiunzione, di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'Art. 38 della legge n. 142/1990;
 - h) promuovono i procedimenti disciplinari

nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore, se nominato;
 - j) forniscono al Sindaco o al Direttore, se nominato, nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;
 - l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
 - m) rispondono, nei confronti del Sindaco o del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
 - n) promuovono o resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, tranne nei casi in cui i procedimenti giurisdizionali riguardino gli organi di governo: in tal caso è competente alla promozione della lite la Giunta.
3. I Responsabili dei Servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
 4. Il Sindaco può demandare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, ma, in ogni caso, definite negli atti adottati dall'Organo politico, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 64

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, con i limiti e le modalità

previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità dei servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'Art. 6, comma 4, della legge 127/97.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 65

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore a quella del programma, le responsabilità specifiche, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 66

Ufficio di indirizzo e di controllo

Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs. 267/00.

Art. 67**Controllo interno**

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall'Art. 147 DLgs 267/00, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'Art. 1 comma 2 del DLgs 286/99.
2. Spetta al Regolamento di contabilità e al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché alle eventuali forme di convenzionamento con altri comuni o di incarichi esterni.

CAPO III**IL SEGRETARIO COMUNALE****Art. 68****Segretario Comunale**

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo nazionale.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri, ai servizi e agli uffici.

Art. 69**Funzioni del Segretario Comunale**

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pa-

rerì ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggetti a controllo eventuale del Difensore Civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita, infine, ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco, attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento.

Art. 70**Vicesegretario Comunale**

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari in possesso della qualifica funzionale apicale.
2. Potrà essere nominato o rinnovato dal Sindaco all'inizio del suo mandato, così come il Segretario.
3. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. Le funzioni del Vicesegretario sono quelle previste dalle vigenti norme.

Art. 71**Ufficio per i provvedimenti disciplinari**

Ai sensi dell'Art. 55 del DLgs 165/01, sarà istituito l'Ufficio per i procedimenti disciplinari che, previa segnalazione del Responsabile del Servizio interessato, contesterà l'addebito al dipendente, istruirà il procedimento disciplinare fino alla applicazione della relativa sanzione. La tito-

larità dell'Ufficio è attribuita al Segretario Comunale.

Art. 72

Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. Ai sensi dell'Art. 12 del DLgs 165/01 il Comune provvederà ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giuridiche inerenti alle controversie.
2. Tale sopra Ufficio potrà essere istituito anche in forma associata con altri Comuni.

CAPO IV

LA RESPONSABILITÀ

Art. 73

Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi subalterni, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un Responsabile di Servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 74

Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo
3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 75

Responsabilità dei contabili

Il tesoriere ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge o di regolamento.

Art. 76

Rappresentanza in giudizio

1. I Responsabili dei servizi promuovono e resistono alle liti, adottando allo scopo apposita determinazione con la quale assegnano l'incarico al patrocinatore legale dell'Ente.
2. L'ufficio legale, in posizione di staff ed autonomo rispetto agli altri uffici, coordina l'azione dei responsabili dei servizi in questa materia.
3. La Giunta può fornire indirizzi di natura generale, o in base a specifiche materie da trattare, rivolti ai responsabili per dare impulso

alla promozione di vertenze giudiziali o per definire i criteri direttivi nell'esercizio delle competenze di cui al 1 comma.

CAPO V

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 77

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 78

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei prin-

cipi dettati dalla L. 212/00, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel Responsabile dei Tributi.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 79

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al Ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali, non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente Statuto, devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 80

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito

dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario, secondo le normative vigenti.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 81

Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento

1. Qualora nei termini fissati dal D.Lgs. 267/00 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento con le modalità che seguono.
2. Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco e al Presidente del Consiglio, che sono trascorsi i termini di cui al 1° comma e che occorre procedere al commissariamento.
3. Il Sindaco o il Presidente nominato, ricevuta la comunicazione del Segretario, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta per nominare il commissario ai fini della predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio nell'ipotesi di cui all'Art. 141, 2° comma del D.Lgs. 267/00, scegliendolo tra i Difensore Civico Comunale o Provinciale, Segretari Comunali o Dirigenti in quiescenza, Avvocati o Commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli Enti locali in particolare, Revisori dei Conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso Enti Locali, Docenti Universitari delle materie del Diritto Amministrativo o degli Enti Locali, Segretari Provinciali o Dirigenti di Amministrazioni Pubbliche non Comunali di comprovata esperienza e competenza nel Diritto Amministrativo e degli Enti Locali.

Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all'Art. 53 del D.Lgs. 165/01 e dai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il Commissario, il Segretario Comunale informa dell'accaduto il Prefetto il quale provvederà alla nomina.
5. Il Commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispose d'ufficio entro 10 giorni dalla nomina.
6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il Commissario nei successivi 5 giorni, invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in via amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la Segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e dal Regolamento di Contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Commissario, questi provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'Art. 141 comma 2° D.Lgs. 267/00.

Art. 82

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base di risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 83

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede, mediante contratti, agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 84

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori è organo ausiliario, tecnico, consultivo e di controllo; esso è composto da tre membri eletti dal Consiglio Comunale nei modi previsti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'Art. 239, comma 1°, lettera d) del D.Lgs 267/00.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile ed economica finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai propri doveri secondo le norme di legge.
7. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei Responsabili dei Servizi di cui all'Art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 85

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 2 giorni;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 86**Controllo economico della gestione**

1. I Responsabili dei Servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VI**DISPOSIZIONI DIVERSE****Art. 87****Iniziativa per il mutamento delle
Circoscrizioni provinciali**

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle Circoscrizioni Provinciali di cui all'Art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 88**Delega di funzioni alla Comunità Montana**

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.
2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 89**Pareri obbligatori**

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri pre-

scritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'Art. 127 del D.Lgs 267/00.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

Art. 90**Revisione dello Statuto**

1. Le modificazioni e la abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'Art. 6, comma 4°, D.Lgs. 267/00.
2. Le proposte di cui al precedente comma possono essere di iniziativa della Giunta Comunale, di almeno 1/5 dei Consiglieri, di almeno 500 cittadini residenti, e iscritti nelle liste elettorali del Comune. Esse sono sottoposte a parere obbligatorio degli organismi di partecipazione popolare, se istituiti, da richiedersi almeno trenta giorni prima della adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri Comunali e depositate presso la Segreteria Comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito, nelle forme previste dal Regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni, di cui nel precedente comma, è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
5. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dalla entrata in vigore dello Statuto e dell'ultima modifica.
6. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che la ha respinta.

Art. 91**Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto sarà affisso all'albo preto-

rio del Comune per trenta giorni consecutivi e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'ente.
4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio Comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, che risultino compatibili con la Legge e lo Statuto stesso.
6. La deliberazione del nuovo Statuto Comunale che sostituisce quello precedente, abroga contestualmente il vecchio Statuto.

COMUNE DI PORTO VENERE
Provincia della Spezia

STATUTO COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 26.01.2004.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I

Elementi costitutivi

Articolo 1

Il Comune di Porto Venere

1. Il Comune è l'Ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.
2. Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove il progresso civile, sociale ed

economico nell'ambito di uno sviluppo sostenibile.

3. È titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
4. Il Comune promuove la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle Associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
5. Il Comune riconosce al proprio territorio - individuato dall'UNESCO quale patrimonio mondiale dell'umanità - grande importanza naturalistica, ambientale, storica e culturale, promuovendone la valorizzazione e la fruizione pubblica.
6. Il Comune promuove iniziative tese a valorizzare i principi di libertà, di democrazia, di solidarietà e di eguaglianza ispiratori della Costituzione repubblicana, nel pieno rifiuto di ogni forma di totalitarismo e di dittatura, facendo propri i valori di una società multietnica con parità di diritti e di doveri.
7. Il territorio del Comune comprende l'area storicamente dominata dalla Repubblica marinara di Genova nel versante di ponente del Golfo della Spezia ed è costituito dai paesi di Porto Venere, Le Grazie e Fezzano e dall'Arcipelago formato dalle isole Palmaria, Tino e Tinetto.
8. Il Comune ha per capoluogo Porto Venere ove hanno sede e si riuniscono, di regola, i suoi organi.

Articolo 2

Finalità

1. Finalità primarie del Comune di Porto Venere sono lo sviluppo culturale, sociale ed economico della comunità, l'affermazione dei diritti della persona e dei valori umani, il riconoscimento dei diritti della famiglia - modello e cellula costitutiva della fratellanza universale e della società umana -, il soddisfacimento dei bisogni individuali e della comunità, la tutela del diritto alla salute, alla casa, al lavoro, al benessere spirituale e fisico del cittadino e della comunità nonché la tutela e la salvaguar-

dia dell'ambiente, la valorizzazione delle risorse territoriali, la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

2. Il Comune tutela le tradizioni e l'identità dei propri paesi, con particolare riferimento a quelle legate al mare e alle attività marinaresche, attraverso le quali è da sempre partecipe ai valori di libertà e di fratellanza. Il Comune riconosce il mare come risorsa fondamentale per lo sviluppo della propria comunità.
3. Il Comune, avvalendosi delle proprie competenze, anche in collaborazione con la Comunità Europea, lo Stato, la Regione e gli altri Enti Locali, opera in particolare per:
 - a) promuovere e tutelare l'equilibrato assetto del territorio e concorrere alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile, equo e solidale delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future;
 - b) adottare le misure necessarie alla protezione della flora e della fauna, degli ecosistemi di particolare interesse presenti nel territorio Comunale;
 - c) riconoscere, valorizzare e tutelare i diritti soggettivi dei minori e dei soggetti più deboli della società, sviluppando un'ampia rete di servizi sociali in collaborazione con il privato e le Associazioni di volontariato, per il sostegno della famiglia, della maternità, dell'infanzia, dei diversamente abili, degli anziani, degli emarginati;
 - d) incoraggiare e favorire lo sport dilettantistico. A tale scopo promuove l'attività sportiva, assicurando a tutti i cittadini, l'accesso agli impianti. Si attiva per garantire l'educazione motoria e favorire la pratica sportiva per ogni fascia di età, garantendo il rispetto e l'attuazione degli standard di legge nella pianificazione urbanistica. Promuove il coinvolgimento di Associazioni e Società Sportive e ricreative nella disciplina regolamentare di accesso agli impianti.
 - e) perseguire la effettiva attuazione del principio di "pari opportunità" e di partecipa-

zione attiva alla vita della comunità locale, con particolare attenzione alla condizione femminile, e a quella dei lavoratori in genere, per la quale predispone strumenti specifici di intervento, e alla condizione giovanile, in riferimento al diritto allo studio e al lavoro;

- f) tutela le specificità delle proprie componenti territoriali sotto il profilo della programmazione dei servizi di trasporto marittimi e terrestri;
- g) tutelare e valorizzare la propria vocazione turistica sotto l'aspetto recettivo ed occupazionale, sviluppando una adeguata programmazione dei servizi di trasporto marittimi e terrestri.

Articolo 3

Segni distintivi

1. Il Comune ha come segni distintivi lo Stemma, il Gonfalone e la Bandiera attribuiti dai competenti organi araldici. I simboli dovranno fare comunque riferimento alla bandiera della Repubblica Genovese.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta ritenga necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare manifestazione, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo Stemma del Comune.
3. L'uso e la riproduzione dello stemma del Comune possono essere autorizzati dal Sindaco solo quando esista un pubblico interesse.

Articolo 4

Albo pretorio e informazione

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio di pubblicità e di trasparenza.
2. Il Comune ha un albo pretorio ove sono pubblicate le deliberazioni, le determinazioni, le ordinanze, i bandi e, in genere, tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Delle relative pubblicazioni è responsabile il Segretario Comunale.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini

un'informazione adeguata sulle attività del Comune sono previsti adeguati spazi espositivi in tutti i paesi e specifiche forme di pubblicità da realizzarsi anche tramite strumenti informatici.

CAPO II

ORGANI DEL COMUNE

Articolo 5

Organi

1. Sono organi del Comune il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale.
2. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiali di Governo secondo le leggi dello Stato.
3. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
5. Tutti gli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e di buona Amministrazione.

Sezione I

Il Consiglio Comunale

Articolo 6

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dallo Statuto e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politi-

co - amministrativo dell' Ente ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

3. L'organizzazione del Consiglio e delle sue sedute viene stabilita in apposito regolamento approvato dallo stesso.
4. Il Consiglio Comunale approva gli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni di competenza del Sindaco, che dovranno comunque essere fatte dopo opportuna pubblicizzazione e tenendo conto delle domande e dei curricula presentati, e dovranno essere debitamente motivate.

Articolo 7

Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale può eleggere tra i propri membri il Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio:
 - a. convoca, dirige i lavori e le attività del Consiglio,
 - b. riunisce il Consiglio Comunale quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
 - c. cura i rapporti periodici del Consiglio con il Revisore dei Conti che collabora con il Consiglio stesso;
 - d. assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - e. collabora con il Sindaco nella informazione sui programmi dell'Amministrazione e nella verifica del loro stato di attuazione, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del presente Statuto.
3. Per eleggere il Presidente del Consiglio Comunale è necessaria una maggioranza qualificata dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati, compreso il Sindaco.
4. Fino alla elezione del Presidente o in caso di

vacanza o di assenza le funzioni vengono svolte dal Sindaco.

5. Il Presidente del Consiglio mantiene il gettone dei Consiglieri Comunali.
6. Per l'espletamento delle proprie mansioni il Presidente è coadiuvato dall'ufficio Segreteria.
7. Nel caso in cui non venga eletto il Presidente del Consiglio Comunale le relative funzioni sono svolte dal Sindaco.

Articolo 8

Riunioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta, dopo aver effettuato la verifica degli eletti, viene informato dal Sindaco della nomina dei componenti della Giunta Comunale.
2. Il Consiglio si riunisce ogniqualvolta sia ritenuto necessario, con atto del Presidente del Consiglio Comunale che forma anche l'ordine del giorno della seduta, tenuto conto delle richieste e proposte del Sindaco, della Giunta e di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. L'avviso di convocazione deve essere notificato ai Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della seduta nel domicilio eletto nel territorio del Comune. Nei casi d'urgenza deve essere consegnato almeno 24 ore prima del Consiglio.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

Articolo 9

Deliberazioni del Consiglio

1. Le modalità con cui il Consiglio adotta i propri atti sono stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.
2. La votazione di regola è palese. E' sempre segreta la votazione concernente persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

3. Gli atti del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario verbalizzante.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili dei Servizi che esprimono i pareri richiesti dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidano in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione preventiva dei pareri richiesti.

5. Le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale sono depositate nell'ufficio del segretario Comunale, a cura dei Responsabili di area, almeno 5 giorni prima, considerando a tal fine il giorno stesso in cui si terrà il Consiglio Comunale, complete di ogni loro allegato.

6. Il Regolamento stabilisce altresì le modalità con cui i Consiglieri Comunali possono presentare proposte di deliberazione e proposte di emendamenti.

Articolo 10

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel proprio seno commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta. Dette commissioni sono composte da Consiglieri Comunali assicurando la rappresentanza delle minoranze. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita a Consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.

2. Il Consiglio Comunale determina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio della rappresentanza proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Funzionari, organismi associativi, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Il Consiglio Comunale può inoltre costituire

commissioni di studio su specifici argomenti di rilevante interesse per la comunità, invitando a farne parte anche esperti non Consiglieri.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.

Articolo 11

Consiglieri Comunali

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale, e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento.
3. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle aziende, delle istituzioni e delle società da esso dipendenti tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato tramite un ufficio incaricato dei rapporti con i Consiglieri Comunali.
4. Al Consigliere non può essere opposto il segreto d'ufficio, ma egli ha l'obbligo di mantenere il segreto relativamente alle informazioni ricevute nei casi espressamente previsti dalla legge.
5. Il Consigliere Comunale che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale. Il regolamento del Consiglio Comunale precisa le modalità del procedimento, garantendo comunque al Consigliere la possibilità di essere sentito e di presentare eventuali documenti giustificativi.

Articolo 12

Linee programmatiche e di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento il Sindaco presenta

al Consiglio Comunale per l'approvazione le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi durante il mandato politico - amministrativo.

2. La proposta di programma viene redatta dal Sindaco con il contributo degli Assessori, del Segretario, del Direttore Generale e dei Responsabili delle aree, e approvato formalmente dalla Giunta con una delibera.
3. Tale proposta viene depositata in segreteria dandone comunicazione ai capigruppo almeno quindici giorni prima della data fissata per la discussione in Consiglio Comunale.
4. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti entro cinque giorni dalla data fissata per la discussione, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
5. Con cadenza semestrale il Consiglio Comunale provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori sulla base di precise relazioni sulla gestione. È facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
6. Al termine del mandato politico - amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Sezione II

Il Sindaco

Articolo 13

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini

secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune ed Ufficiale del Governo.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla.
4. Prima di assumere le funzioni e immediatamente dopo la proclamazione il Sindaco presta, dinanzi al Consiglio nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.

Articolo 14

Competenze, dimissioni, cessazione dalla carica, deleghe

1. Le competenze del Sindaco sono definite dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e dai Contratti Collettivi di Lavoro.
2. I casi di dimissioni, di cessazione dalla carica, la nomina del vice Sindaco e degli Assessori sono regolati dalla legge.

Sezione III

La Giunta

Articolo 15

Nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di sei Assessori.
2. Il Sindaco nomina il vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale, assicurando la presenza di ambo i sessi.
3. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio. Gli Assessori non Consiglieri non possono essere

più di 1/3 dei membri della Giunta, di cui almeno uno deve essere residente nel Comune di Porto Venere. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati in ragione di comprovate esperienze culturali e tecnico - amministrative, maturate con particolare riferimento al territorio del Comune di Porto Venere.

Articolo 16

Competenze

1. La Giunta esercita le competenze che non siano riservate dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale, dei Responsabili di area o di unità operativa. Esercita inoltre tutte le competenze ad essa attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio che non siano espressamente riservate ad altri organi o uffici dell'Ente.
3. Gli Assessori svolgono funzioni di direzione politica e di controllo sull'attuazione degli indirizzi relativi al settore di propria competenza. Predispongono inoltre, in accordo con gli uffici, le proposte per la redazione del bilancio di previsione annuale e triennale e per la definizione degli obiettivi degli uffici e dei Servizi. Riferiscono al Consiglio Comunale secondo le modalità di cui all'articolo 12 del presente Statuto.

Sezione IV

Norme comuni

Articolo 17

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da alme-

no due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venire meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla data di presentazione.

4. Nel caso in cui la mozione sia approvata il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Articolo 18

Divieto di incarichi e consulenze ed obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio Comunale.
3. Tutti gli amministratori hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
4. Tale obbligo non sussiste in riferimento a provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non in casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto dell'atto e specifici interessi dei soggetti di cui al precedente comma.

Articolo 19

Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascuna lista partecipante alle elezioni deve presentare al Segretario Comunale, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che prevede di sostenere per la campagna elettorale, indicando anche le relative fonti di finanziamento.

2. Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio per tutta la durata della campagna elettorale.
3. Entro venti giorni dalla data di convalida degli eletti tutti le liste presentano il rendiconto delle spese, raggruppate per categoria.
4. I rendiconti sono pubblicati per venti giorni all'Albo Pretorio.

CAPO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione I

Partecipazione dei cittadini – Riunioni Assemblee – Consultazioni - Istanze e proposte

Articolo 20

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica – amministrativa, economica e sociale della comunità. A tal fine ogni associazione concorre con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini sia singoli che associati. .
3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce:
 - a) Le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta,
 - b) L'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti,
 - c) Forme istituzionali di partecipazione, con riferimento particolare alle Associazioni ed alla rappresentanza delle frazioni.
4. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di tutti i gruppi e organismi.

Articolo 21

Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto un corrispettivo.
4. Gli organi Comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni,
 - b) per dibattere problemi,
 - c) per sottoporre bilanci, proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Articolo 22

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Articolo 23

Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta relativamente ai problemi di rilevanza comunale, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio Comunale o la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati di emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando l'eventuale stato del procedimento.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da cento elettori con firme apposte in presenza di un pubblico ufficiale addetto o da un Consigliere Comunale.

Articolo 24

Istituti di partecipazione

1. L'Amministrazione Comunale promuove e tutela la partecipazione all'Amministrazione dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Consiglio Comunale predispone ed approva i regolamenti nei quali vengono definite le modalità organizzative degli istituti di partecipazione su base di frazione, ritenendo comunque fondamentale la rappresentanza delle Associazioni.

Sezione II

Referendum

Articolo 25

Azione referendaria

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione, o referendum per l'abrogazione, in tutto o in parte, di provvedimenti già adottati dal Consiglio.
2. Non possono essere indetti referendum:

- a) sullo Statuto Comunale e sul regolamento del Consiglio Comunale,
 - b) in materia di finanza Comunale,
 - c) in materia di tributi locali e di tariffe,
 - d) in materia di personale e di organizzazione degli Uffici e dei Servizi,
 - e) in materia di nomine e designazioni,
 - f) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali,
 - g) su materie che sono state oggetto di consultazione durante gli ultimi cinque anni.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
- a) una percentuale di aventi diritto al voto determinata dal regolamento,
 - b) il Consiglio Comunale con apposita deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati,
4. Sono ammessi al voto tutti i cittadini residenti nella frazione o nelle frazioni interessate che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età nel giorno della consultazione.
5. I referendum abrogativi si considerano approvati quando abbiano partecipato alla votazione il 50% più uno degli aventi diritto e la proposta abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi.

Articolo 26

Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento Comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) I requisiti di ammissibilità dei referendum Comunali e di quelli relativi ad una sola frazione,
 - b) I tempi,

- c) Le condizioni di accoglimento,
 - d) Le modalità organizzative,
 - e) I casi di revoca e sospensione,
 - f) I quorum minimi dei votanti per la validità della prova referendaria
 - g) Gli atti che possono essere sottoposti a referendum abrogativo.
3. Sono ammessi alla votazione i residenti che abbiano compiuto i sedici anni al momento della votazione.

Articolo 27

Effetti del referendum

1. Nei referendum abrogativi l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere i provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
2. Nei referendum consultivi il Consiglio Comunale adotta, entro sessanta mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione, le decisioni conseguenti.
3. Nel caso in cui il referendum non sia stato approvato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.
4. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto il Consiglio Comunale non può assumere decisioni in contrasto con essa.

Sezione III

Difensore Civico

Articolo 28**Istituzione dell'ufficio**

1. Il Comune può istituire l'Ufficio del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.
3. Il Consiglio Comunale può decidere di scegliere il Difensore Civico in convenzione con altri Comuni o con la Provincia della Spezia, oppure di utilizzare, sempre tramite convenzione, il Difensore Civico della Regione Liguria.
4. In ogni caso il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni fino alla nomina del suo successore.

Articolo 29**Funzionamento dell'ufficio**

1. Il Difensore Civico esercita le funzioni affidategli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. Il Comune informa i cittadini sulle modalità di accesso al Difensore Civico e sulle sue competenze.
3. Al Difensore Civico può essere corrisposta un'indennità di funzione che viene determinata annualmente dal Consiglio Comunale.
4. Il Difensore Civico invia periodicamente al Consiglio Comunale una relazione complessiva sull'andamento generale dell'azione amministrativa, al fine di consentire all'organo assembleare di svolgere al meglio il proprio ruolo di controllo sull'attività del Comune.
5. Il Consiglio Comunale adotta un regolamento per il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico.

Sezione IV**Diritti d'accesso****Articolo 30****Diritto d'accesso**

1. Il Comune esercita l'attività amministrativa

secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.

2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto. In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni.
3. Tutti gli atti e i provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.
4. I cittadini hanno diritto, nelle forme stabilite dal regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti nei loro confronti o ai quali per legge devono intervenire.
5. L'attività si svolge con trasparenza ed imparzialità.
6. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
7. Un apposito regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

CAPO IV**STRUTTURA ORGANIZZATIVA****Sezione I****Principi****Articolo 31****Criteri fondamentali di gestione**

1. Il Comune informa la propria attività ammi-

nistrativa al principio di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai Responsabili delle aree e al Segretario Comunale.

2. Spettano fra l'altro agli organi politici:
 - a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo,
 - b) la definizione di obiettivi, priorità, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione,
 - c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le aree e le unità operative,
 - d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi,
 - e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni,
 - f) gli altri atti indicati dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
3. L'organizzazione amministrativa del Comune è informata ai criteri dell'autonomia, dell'efficienza, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e Responsabilizzazione di ogni dipendente nell'intento di favorire la realizzazione degli obiettivi istituzionali dell'Ente.

Articolo 32

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti per l'accesso all'impiego sono disciplinati nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi adottato dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.
2. La struttura organizzativa si articola in unità

operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in aree, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

Articolo 33

Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina, nell'ambito dei principi stabiliti dal presente Statuto, gli indirizzi e di criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Nell'esercizio di tale attribuzione il Consiglio Comunale, in particolare, provvede a:
 - a. definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'Ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo,
 - b. stabilire eventuali limiti e le forme di controllo sulla spesa per il personale,
 - c. fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna e al personale a contratto,
 - d. definire i criteri per la dotazione del Consiglio di strutture atte a permettere l'esercizio delle sue attribuzioni di programmazione e di controllo.
3. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell'Amministrazione.
4. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie e al fabbisogno del personale.

Articolo 34

Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell'Ente uniformano

la propria attività al principio dell'attribuzione ai Responsabili dei Servizi dei compiti e delle responsabilità gestionali.

2. Stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte dei dirigenti, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'attribuzione delle funzioni dirigenziali.

Articolo 35

Controllo interno

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'articolo 147 del decreto legislativo 267/2000.
2. Spetta al regolamento di contabilità ed al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per le rispettive competenze, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

Sezione II

Il segretario Comunale

Articolo 36

Nomina

1. Il Comune di Porto Venere ha un Segretario Comunale titolare, il cui rapporto di servizio è regolato dalla legge, iscritto all'apposito Albo.
2. Il segretario viene scelto dal Sindaco, entro sessanta giorni dalla nomina, dall'Albo dei Segretari secondo le modalità dei vigenti regolamenti.

Articolo 37

Funzioni

1. Il segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2. Il segretario inoltre:

- a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare le scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Sindaco, dallo Statuto o dai regolamenti;
- d) Cura la pubblicazione degli atti degli organi deliberanti ed i successivi adempimenti relativi alla loro esecutività;
- e) Partecipa in veste di Presidente alle commissioni di concorso per la copertura di posti di Responsabilità apicale.

Articolo 38

Il vice segretario Comunale

1. Il segretario Comunale è coadiuvato nell'espletamento delle sue funzioni dal Vice Segretario Comunale, ed è da questi sostituito in caso di vacanza, impedimento o assenza.
2. Il vice segretario può partecipare, se richiesto, alle sedute della Giunta e del Consiglio.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le attribuzioni, le Responsabilità e le modalità di copertura del posto nel rispetto del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.
4. In caso di assenza o di impedimento di entrambi i titolari dovrà farsi ricorso ad altro segretario con le modalità previste dalla legge.

Sezione III

Il Direttore generale.

Articolo 39

Nomina

1. Il Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale e in accordo con un numero di co-

muni necessario per arrivare a una popolazione di almeno 15.000 abitanti, può nominare un Direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.

2. Il Direttore generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
3. Il Sindaco, nel caso in cui proceda alla nomina del Direttore generale, contestualmente al provvedimento di nomina disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei rispettivi ruoli, i rapporti tra il segretario Comunale e il Direttore generale.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste e le funzioni del Direttore generale possono essere attribuite al segretario Comunale con atto del Sindaco.

Articolo 40

Funzioni

1. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'Amministrazione.
2. Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione di governo dell'Ente.
3. A tal fine il Direttore:
 - a. collabora con l'Amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
 - b. predispone, d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
 - c. verifica nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e dei programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;

- d. sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei Responsabili di area, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze dei funzionari;
- e. definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e adotta le relative misure attuative;
- f. acquisisce gli elementi ed esprime il proprio motivato parere ai fini della valutazione dell'attività dei funzionari.
- g. assume la qualifica di datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro.

4. Entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Direttore Generale relaziona alla Giunta sull'andamento della gestione precedente per ciascun settore di attività dell'Ente.
5. La Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere confermando la fiducia al Direttore Generale o adottando l'eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

Sezione IV

I Responsabili di area

Articolo 41

Nomina

1. Il Sindaco definisce ed attribuisce con provvedimento motivato gli incarichi di direzione delle aree attribuendo le funzioni dirigenziali, con le modalità previste dalla normativa vigente e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Gli incarichi sono conferiti con decreto motivato a personale inquadrato nella categoria D secondo criteri di competenza professionale ed in relazione agli obiettivi del programma dell'Amministrazione.
3. La direzione delle Aree può essere attribuita a funzionari esterni in assenza di adeguate professionalità interne all'Ente, con le modalità e

nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento.

4. Gli incarichi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti. Gli incarichi sono comunque sottoposti a verifica annuale da parte del Nucleo di Valutazione
5. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato.
6. Il Comune può consorziarsi con altri enti per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

Articolo 42

Funzioni di gestione amministrativa

1. I Responsabili di area sono preposti alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
2. A tal fine ai Responsabili di area sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo criteri definiti negli atti di indirizzo.
3. Spettano ai Responsabili di area tutti i compiti che la legge o lo Statuto non riservino a organi diversi. Sono a loro attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti:
 - a) L'esercizio dei poteri di spesa e dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti di loro competenza,
 - b) La verifica periodica della produttività

dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali, secondo le regole di cui all'articolo 10 D. Lgs. N° 29/93 e successive modificazioni.

- c) La verifica periodica del carico di lavoro e della produttività del singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale in caso di insufficiente rendimento.
- d) L'attribuzione di trattamenti economici accessori, per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi.
- e) L'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990 n. 241, dei Responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti.

Articolo 43

Determinazioni e decreti

1. Gli atti dei Responsabili di area, se non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di determinazioni e sono regolati dal presente articolo e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di decreti.
3. Le determinazioni diventano esecutive al momento della apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura da parte del responsabile dell'area finanziaria.
4. Gli atti dei Responsabili dei Servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.
5. Le determinazioni dei Responsabili di area sono pubblicate per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune. La fase della pubblicazione non incide sulla loro esecutività.

CAPO V

SERVIZI PUBBLICI FORME ASSOCIATIVE

Articolo 44**I servizi pubblici locali**

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere a garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto l'esercizio di attività rivolte ai fini di cui al comma 1.
3. Il Consiglio Comunale individua le forme di gestione più idonee tra quelle consentite dalla legge, tenuto conto della caratteristiche e della natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
4. Fatta salva la relativa disciplina legislativa, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da raggiungere il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
5. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando forme di agevolazioni o esenzioni totali o parziali.

Articolo 45**Gestione in forma associata. Convenzioni**

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione degli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la Costituzione di uffici comuni che si avvalgono di personale distaccato e operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può altresì delegare ad Enti sopra comunali o a Comuni della Provincia l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con ri-

sorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

4. I rapporti tra enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici devono essere regolati da apposita convenzione.
5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura il Comune può partecipare a consorzi e a società di capitali.
6. L'approvazione delle convenzioni per la gestione associata dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative è di competenza del Consiglio Comunale.

Articolo 46**Società per azioni o a Responsabilità limitata**

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro Costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo Statuto e ogni loro modificazione, la vendita o l'acquisto di quote devono essere approvati dal Consiglio Comunale.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale secondo le modalità indicate dal Consiglio Comunali negli indirizzi per le nomine. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione delle società per azioni o a Responsabilità limitata.
4. Il Sindaco o un suo delegato partecipano all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

Articolo 47**Funzioni del Comune**

1. Il Comune mantiene in ogni caso come proprie funzioni primarie quelle di programma-

zione, di indirizzo e di controllo in relazione ai servizi erogati, da attuarsi nelle forme previste dalla legge.

2. In particolare il livello quantitativo e qualitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze della domanda.
3. Nel concorrere agli atti gestionali i rappresentanti del Comune considerano gli interessi della nostra comunità e degli utenti.
4. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione Comunale almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'efficienza e l'efficacia della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini. Il Sindaco può invitare a svolgere la relazione i rappresentanti del Comune negli enti suddetti.

CAPO VI

FINANZA CONTABILITÀ E REVISIONE

Articolo 48

Attività finanziaria del Comune

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe. In particolare determina l'entità e i criteri della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, prevede sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
3. Il bilancio di previsione è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente

consolidata, quella di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva il Piano Esecutivo di Gestione o il Piano delle Risorse e degli Obiettivi, con i quali predetermina gli obiettivi ed il livello quantitativo e qualitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai Responsabili di area la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e la realizzazione degli interventi programmati.
5. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n° 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo amministrativo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel Responsabile dell'Area Finanziaria.
6. Le infrazioni ai regolamenti Comunali ed alle ordinanze sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita in appositi regolamenti.

Articolo 49

Controllo di gestione.

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per obiettivi, programmi e progetti.
2. Nel regolamento di contabilità devono essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri, nonché scritture contabili che consentano, oltre che il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i Re-

sponsabili delle aree dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.

4. Per la conoscenza dell'andamento della gestione del Comune, il Consiglio Comunale può richiedere, con le modalità stabilite dal regolamento consiliare, alla Giunta, ai Revisori dei Conti, al Segretario ed ai Responsabili di area, relazioni informative sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.
5. Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati.
6. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della comunità.

Articolo 50

Revisione economico - finanziaria

1. Un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle istituzioni.
2. Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
3. I regolamenti definiscono le funzioni del Revisore dei Conti al quale possono essere attribuiti ulteriori compiti di verifica e controllo rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'Ente.
4. Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale e i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 51

Entrata in vigore e pubblicità dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune. E' compito della Giunta renderlo disponibile per tutti i cittadini che ne fanno richiesta e pubblicizzarlo nelle forme più idonee.

Articolo 52

Attuazione dello Statuto

Il Consiglio Comunale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione, predisponendo allo scopo adeguate forme di consultazione, assicurando la massima informazione ai cittadini sui procedimenti di verifica.

Articolo 53

Regolamenti

Il regolamento relativo al funzionamento del Consiglio Comunale nonché quelli relativi agli istituti di partecipazione dovranno essere adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

COMUNE DI RIOMAGGIORE

Provincia di La Spezia

Statuto comunale

Approvato con delibera C.C. n. 41 del 29.12.2003.

Indice

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI DI AUTONOMIA

CAPO I

PRINCIPI ISTITUZIONALI

Art. 1 - L'autonomia

Art. 2 - L'autonomia e l'adeguamento dello statuto

**CAPO II
L'AUTONOMIA STATUTARIA E
NORMATIVA**

Art. 3 - Lo statuto comunale ed il Testo Unico
Art. 4 - I regolamenti comunali
Art. 5 - Regolamenti comunali - Sanzioni pecuniarie amministrative

**TITOLO II
IL COMUNE**

Art. 6 - Ruolo e competenze generali
Art. 7 - Esercizio delle funzioni
Art. 8 - Tutela del territorio e promozione dello sviluppo economico
Art. 9 - Esercizio convenzionato intercomunale di funzioni
Art. 10 - Attuazione del principio di sussidiarietà
Art. 11 - La semplificazione amministrativa e documentale
Art. 12 - Circoscrizione territoriale ed interventi comunali
Art. 13 - Stemma e gonfalone storico
Art. 14 - Albo Pretorio

**TITOLO III
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
POPOLARE**

CAPO I

**GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
POPOLARE**

Art. 15 - Condizioni e finalità
Art. 16 - Partecipazione popolare e diritto di cittadinanza
Art. 17 - Associazioni ed organismi di partecipazione - Riconoscimento e rapporti con il Comune
Art. 18 - Istanze, petizioni e proposte di cittadini
Art. 19 - Consultazioni della popolazione
Art. 20 - Partecipazione al procedimento amministrativo

**CAPO II
AZIONI POPOLARI A TUTELA DEGLI
INTERESSI COMUNALI**

Art. 21 - Azione popolare a tutela degli interessi comunali
Art. 22 - Azioni risarcitorie di danni ambientali

CAPO III

**I DIRITTI DI ACCESSO E DI
INFORMAZIONE DEI CITTADINI**

Art. 23 - Diritto di accesso e di informazione

TITOLO IV

**FORME ASSOCIATIVE E DI
COOPERAZIONE**

Art. 24 - Esercizio associato di funzioni
Art. 25 - Convenzioni associate intercomunali
Art. 26 - Unioni di Comuni

TITOLO V

**ORGANI DI GOVERNO - DISPOSIZIONI
GENERALI**

Art. 27 - Organi di governo del Comune
Art. 28 - Condizione giuridica degli amministratori nell'esercizio delle funzioni
Art. 29 - Status dei componenti il Consiglio comunale
Art. 30 - Pari opportunità

TITOLO VI

IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

**LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Art. 31 - Presidenza del Consiglio comunale - Costituzione
Art. 32 - Funzioni e status del Presidente del Consiglio

CAPO II

**IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Art. 33 - Il regolamento e l'autonomia funzionale ed organizzativa

CAPO III

I CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 34 - Entrata in carica e durata del mandato
 Art. 35 - Consiglieri comunali - Prerogative
 Art. 36 - Gruppi consiliari
 Art. 37 - Votazioni dei Consiglieri comunali
 Art. 38 - Trattamento economico
 Art. 39 - Dimissioni
 Art. 40 - Surrogazioni e supplenze
 Art. 41 - Cessazione dalla carica per lo scioglimento del Consiglio - Incarichi esterni

CAPO IV**ADUNANZE - CONVOCAZIONE**

- Art. 42 - Convocazione del Consiglio comunale
 Art. 43 - Adempimenti prima seduta

CAPO V**FUNZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

- Art. 44 - Funzioni e competenze
 Art. 45 - Indirizzo politico-amministrativo
 Art. 46 - Controllo politico amministrativo dell'attuazione del programma

TITOLO VII**LA GIUNTA COMUNALE**

- Art. 47 - Giunta comunale - Composizione - Numero degli Assessori
 Art. 48 - Nomina della Giunta - II
 Art. 49 - Assessori comunali - Divieti
 Art. 50 - Assessori comunali - Durata in carica - Rinnovo - Revoca
 Art. 51 - Giunta comunale - Convocazione e presidenza
 Art. 52 - Giunta comunale - Competenze
 Art. 53 - Il sistema integrato dei servizi sociali

TITOLO VIII**IL SINDACO**

- Art. 54 - Ruolo e funzioni generali
 Art. 55 - Funzioni esercitate quale rappresentante della comunità locale
 Art. 56 - Esercizio della rappresentanza legale
 Art. 57 - Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi - Attribuzione e definizione degli incarichi

chi dirigenziali

- Art. 58 - Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni
 Art. 59 - Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale
 Art. 60 - Durata in carica
 Art. 61 - Mozione di sfiducia
 Art. 62 - Dimissioni del Sindaco

TITOLO IX**L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA****CAPO I****ORDINAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE**

- Art. 63 - Personale - Organizzazione degli uffici e dei servizi

CAPO II**DIREZIONE E RESPONSABILITÀ DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

- Art. 64 - Il Segretario comunale
 Art. 65 - Segretario comunale e responsabili di servizi - Incarichi - Funzioni

CAPO III**I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

- Art. 66 - Servizi pubblici comunali - Tutela degli utenti e dei consumatori
 Art. 67 - I servizi pubblici comunali
 Art. 68 - Società di capitali con partecipazione comunale

TITOLO X**L'AUTONOMIA FINANZIARIA E IMPOSITIVA****PROGRAMMAZIONE E ORDINAMENTO CONTABILE**

- Art. 69 - Autonomia finanziaria
 Art. 70 - Autonomia impositiva

TITOLO XI**NORME FINALI**

Art. 71 - Revisione dello statuto

Art. 72 - Entrata in vigore

Titolo I

Principi generali di autonomia

Capo I

Principi istituzionali

Art. 1

L'autonomia della Comunità

1. Il Comune è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dall'Art. 114 della Costituzione. L'autonomia del Comune si fonda su quella originaria della Comunità, nello stesso ordinata secondo l'Art. 3 del Testo unico.
2. Il Comune rappresenta e tutela la propria Comunità, ispirando la sua azione sociale ed amministrativa ai valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà, pari opportunità, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell'ambiente, sostegno dell'operosità e delle iniziative che ne realizzano lo sviluppo.
3. L'ordinamento e lo statuto promuovono la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della Comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.
4. Il Comune tutela i valori culturali, sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della Comunità e costituiscono motivo determinante per il suo sviluppo e rinnovamento per realizzare, nel presente e nel futuro, condizioni degne del suo passato.
5. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto, le scelte che individuano i suoi interessi fondamentali alla cura dei quali si ispira l'azione di governo e l'attività di gestione del Comune.

Art. 2

L'autonomia e l'adeguamento dello statuto

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria che i suoi organi attuano consapevoli dei poteri che sono loro attribuiti e del dovere di esercitarli per garantire ai cittadini i diritti affermati nel precedente articolo.
2. Il Consiglio comunale ha adeguato il presente statuto alla condizione di autonomia generale ed ai nuovi valori affermati con i principi del titolo V, parte II, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, del Testo Unico degli ordinamenti 18 agosto 2000, n. 267, dalla legge di riforma dell'amministrazione, decentramento, semplificazione e sussidiarietà 15 marzo 1997, n. 59, e dalle leggi generali emanate per l'attuazione delle riforme.
3. Il Consiglio comunale procede alla revisione dei regolamenti comunali vigenti ed al loro adeguamento ai principi delle leggi richiamate nel comma precedente, al presente statuto ed alla legislazione che attribuisce nuove funzioni. Il Consiglio provvede entro un anno dall'avvenuta deliberazione della presente norma, all'adozione dei regolamenti di competenza comunale nelle materie attribuite all'ente, dei quali lo stesso non è dotato.
4. La Giunta, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla revisione, all'adeguamento ai principi generali, a quelli del titolo IV del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed al presente statuto del regolamento che disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
5. L'esercizio dell'autonomia statutaria e normativa ha il suo limite inderogabile nei principi enunciati dalla legislazione generale in materia di ordinamenti degli enti locali e di esercizio delle funzioni ad essi conferite. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano nuovi principi, difformi o limitati rispetto a quelli fino ad allora vigenti, comporta l'obbligo per il Consiglio di adeguare lo statuto entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle leggi suddette ed abroga, con effetto dall'esecutività delle modifiche o, se precedente, dalla scadenza del

termine suddetto, le norme statutarie con esso incompatibili.

Capo II

L'autonomia statutaria e normativa

Art. 3

Lo statuto comunale ed il Testo Unico

1. Il presente statuto stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dal titolo V, parte II, della Costituzione, dal Testo Unico approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in conformità all'Art. 6 dello stesso, le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune, l'attribuzione degli organi e le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze, le modalità di esercizio della rappresentanza legale, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, dell'accesso alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, alla pari opportunità ed a quant'altro previsto dal Testo Unico.
2. Lo statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio comunale, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi di autonomia, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola l'azione amministrativa, i procedimenti, l'adozione degli atti, secondo il principio di legalità.

Art. 4

I regolamenti comunali

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, esercita l'autonomia normativa con l'adozione dei regolamenti nelle materie di propria competenza, secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 42 e con l'esclusione prevista dall'Art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, per le materie di competenza della Giunta.
2. La Giunta comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente statuto e dai criteri stabiliti dal Consiglio comunale, adotta l'ordinamento generale del personale e degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e se-

condo principi di professionalità e responsabilità, conformemente a quanto prevedono gli artt. 7, 42 e 89 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il Consiglio comunale provvede ad adeguare ai principi affermati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, i regolamenti con i quali il Comune esercita l'autonomia impositiva.
4. Per il regolamento di cui al precedente secondo comma la Giunta provvede, periodicamente, alla verifica ed eventuale adeguamento ai nuovi regolamenti adottati dal Consiglio.

Art. 5

Regolamenti comunali

Sanzioni pecuniarie amministrative

1. L'esercizio del potere sanzionatorio per le violazioni dei regolamenti comunali, ordinanze ed altri atti prescrittivi emessi dal Comune è effettuato in conformità a quanto stabilito, per ciascuna violazione, dal regolamento comunale che disciplina le relative attività, tenuto conto di quanto dispongono gli artt. 10, 11 e 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite da disposizioni di legge per le violazioni delle norme dalle stesse previste.
3. Il provento delle sanzioni pecuniarie amministrative è interamente acquisito al bilancio comunale, per il finanziamento delle spese nello stesso previste.

Titolo II

Il Comune

Art. 6

Ruolo e competenze generali

1. Il Comune è ente con competenza generale, rappresentativo degli interessi della popolazione residente nel suo territorio, dei quali assicura la tutela e la promozione quale finalità primaria dell'impegno politico e sociale dei propri organi e della propria organizzazione.

Concorre ad assicurare alla Comunità le libertà individuali e collettive sulle quali si fonda l'autonomia.

2. Al Comune sono attribuite le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio comunale salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, esse siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
3. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle allo stesso conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri comuni, con le Province, con il Parco Nazionale delle 5 Terre, con le Comunità Montane

Art. 7

Esercizio delle funzioni

1. Gli organi di governo del Comune indirizzano l'azione amministrativa e l'attività degli organi di gestione ponendo al centro della loro azione amministrativa la tutela della persona umana, per il conseguimento dei seguenti fini:
 - a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione e dalle leggi, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza personale e sostenendone l'elevazione delle condizioni personali e sociali;
 - b) assunzione di iniziative per elevare la qualità della vita nella Comunità, sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, di emarginazione e di povertà, per assicurare ad essi protezione, assistenza e condizioni di autosufficienza;
 - c) concorrere a garantire, nell'ambito delle

loro competenze, il diritto alla salute, anche attraverso una azione di sensibilizzazione, promozione e sostegno delle strutture sanitarie pubbliche;

- d) sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione;
 - e) tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della Comunità valorizzandolo, conservandolo nel modo più idoneo e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;
 - f) tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini e donne;
 - g) promozione dell'attività sportiva, assicurando l'accesso agli impianti comunali, mediante apposito regolamento, a tutti i cittadini. Il Comune concorre, con le associazioni e società sportive, a promuovere l'educazione motoria ed a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d'età, valorizzando le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione, socializzazione.
2. Promuove e partecipa ad accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche, culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
 3. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei cittadini.
 4. Il Comune esercita le funzioni delegate dalla Regione, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi dalla legislazione regionale.

Art. 8

Tutela del territorio e promozione dello sviluppo economico

1. Il Comune considera valori fondamentali

l'ambiente ed il paesaggio e ne assicura la tutela. Promuove interventi di protezione e recupero ambientale, ed adotta tutti i provvedimenti idonei per ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque .

2. La pianificazione urbanistica costituisce lo strumento fondamentale per la tutela del territorio. Assicura con idonea disciplina la conservazione dei caratteri dei centri abitati e di quelli che hanno valore storico, facilitando le attività di restauro conservativo.

Particolari garanzie sono previste per assicurare preventive valutazioni delle condizioni idrogeologiche e per tutelare il paesaggio da interventi che possono arrecare allo stesso danni e deturpazioni, tenuto conto delle disposizioni del T.U. 29 ottobre 1999, n. 490, e della legge 23 marzo 2001, n. 93.

3. Il Comune promuove iniziative ed interventi per lo sviluppo del sistema produttivo locale, con piani d'insediamento produttivo per la piccola industria e l'artigianato, individuandone la collocazione sul territorio, per offrire opportunità di lavoro ai cittadini.

Art. 9

Esercizio convenzionato intercomunale di funzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni, con le Province, con il Parco Nazionale delle 5 Terre, con le Comunità Montane, per svolgere in modo coordinato funzioni ed attività determinate.
2. Le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 10

Attuazione del principio di sussidiarietà

1. Gli organi di governo e di gestione del Comu-

ne assumono fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa il principio di sussidiarietà, affermato dall'Art. 118, quarto comma, della Costituzione, dall'Art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'Art. 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, adeguando allo stesso ed alle norme del presente statuto i regolamenti e l'organizzazione comunale.

Art. 11

La semplificazione amministrativa e documentale

1. Il Comune attua le disposizioni in materia di semplificazione amministrativa secondo le disposizioni vigenti ed i propri regolamenti.

Art. 12

Circoscrizione territoriale ed interventi comunali

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni storicamente riconosciute dalla comunità: Riomaggiore, Manarola, Volastra e Groppo.
3. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 10,102 confinante con i comuni di La Spezia, Riccò del Golfo e Vernazza.
4. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel Paese di Riomaggiore che è il Capoluogo.
5. le modifiche della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

Art. 13**Stemma e gonfalone storico**

1. Il Comune ha il proprio stemma che rappresenta "3 monti sorgenti dal mare con tralci fogliati laterali e corona sovrastante" ed è apposto sulla intestazione di tutti gli atti e documenti, al di sopra della denominazione del Comune e, circondato dalla scritta "Comune di Riomaggiore - Cinque Terre", costituisce il bollo ufficiale dell'ente.
2. L'uso dello stemma da parte di altri soggetti pubblici e privati può essere autorizzato dal Sindaco, sentita la Giunta, per manifestazioni e pubblicazioni che hanno finalità storiche, tradizionali e, comunque, d'interesse pubblico generale.

Art. 14**Albo Pretorio**

1. Nella Sede Municipale, è individuato apposito spazio in grado di garantire l'integrità e la facilità di lettura, da destinarsi ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.
2. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi, se del caso, di un messo comunale, e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Titolo III**Gli istituti di partecipazione popolare****Capo I****Gli istituti di partecipazione popolare****Art. 15****Condizioni e finalità**

1. Gli organi di governo e l'organizzazione di gestione ispirano l'azione amministrativa del Comune secondo principi che realizzano un rapporto aperto, libero e democratico, di positiva collaborazione con la Comunità, che rende possibile a tutti i cittadini l'esercizio dei lo-

ro diritti ed afferma i valori di concorde solidarietà, condizioni per la civile convivenza ed il progresso sociale della popolazione.

Art. 16**Partecipazione popolare e diritto di cittadinanza**

1. La partecipazione è un diritto della popolazione della Comunità garantito a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Riomaggiore.
2. I diritti di partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona od in forma associata.

Art. 17**Associazioni ed organismi di partecipazione****Riconoscimento e rapporti con il Comune**

1. Il Comune riconosce il valore delle libere ed autonome associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, regolate da principi di democraticità e che non perseguono fini di lucro.
2. Il Comune può stipulare, con associazioni, società sportive e società cooperative, convenzioni per una migliore e coordinata gestione di servizi.

Art. 18**Istanze, petizioni e proposte di cittadini**

1. Le istanze, petizioni e proposte indirizzate al Sindaco da singoli cittadini o da una pluralità di essi, sono esaminate dal Sindaco o dall'assessore competente per materia, che possono richiedere la collaborazione del dirigente responsabile del servizio interessato i quali procedono alla loro valutazione, a consultare eventualmente gli interessati e a dare risposta entro 120 giorni dalla loro presentazione.
2. Per le richieste relative a provvedimenti di competenza del Sindaco o della Giunta, il sin-

daco sottopone la pratica, istruita, ai predetti organi che adottano le decisioni di loro competenza, sentiti eventualmente i cittadini interessati, e le comunicano agli stessi entro il termine indicato nel precedente comma.

3. Le istanze petizioni e proposte rivolte al Consiglio comunale nelle materie di competenza di tale organo, vengono sottoposte all'Assemblea, dal Sindaco che può preliminarmente sentire i cittadini interessati.

Il Consiglio comunale le esamina nei tempi e nei modi indicati dal proprio regolamento.

La risposta alle istanze, petizioni e proposte di competenza del Consiglio comunale è, in ogni caso, effettuata dal Sindaco.

4. Le proposte dovranno essere sottoscritte da 300 elettori con firme autenticate dal Segretario Comunale.

Art. 19

Consultazioni della popolazione

1. Prima dell'adozione di iniziative o provvedimenti di rilevante interesse il Sindaco, può disporre l'indizione di pubbliche assemblee. Le assemblee, secondo l'oggetto, possono essere estese dal Sindaco ad una o più categorie di cittadini, ai residenti, od operatori in quartieri, frazioni od ambiti delimitati del territorio comunale, ovvero a tutta la popolazione.

Art. 20

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità.
2. Il relativo regolamento comunale disciplina, anche nel rispetto di quanto previsto dalla legge 675 del 31.12.96, le modalità del procedimento, la nomina del responsabile, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi.

Capo III

Azioni popolari a tutela degli interessi comunali

Art. 21

Azione popolare a tutela degli interessi comunali

1. Nel caso in cui uno o più elettori siano intervenuti per far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l'ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza del legale. Qualora la Giunta non ritenga utile l'intervento, fa risultare a verbale la relativa decisione ed i motivi della stessa.

Art. 22

Azioni risarcitorie di danni ambientali

1. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali di cui all'Art. 9, terzo comma, del Testo Unico, promosse verso terzi dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all'Art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la Giunta valuta se le azioni sono fondate e se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza del legale. Nel caso in cui non ritenga utile l'intervento, la decisione ed i motivi per i quali è stata adottata sono registrati a verbale.

Capo IV

I diritti di accesso e di informazione dei cittadini

Art. 23

Diritto di accesso e di informazione

Il diritto di accesso viene esercitato nei termini previsti dal relativo regolamento.

Titolo IV

Forme associative e di cooperazione

Art. 24**Esercizio associato di funzioni e servizi**

Il Consiglio comunale, su proposta del Sindaco e della Giunta, definisce la forma con la quale è realizzata, insieme con gli altri comuni contermini, la gestione associata sovracomunale delle funzioni e delle attività di cui il Comune è già titolare e di quelli allo stesso conferiti con la riforma di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 25**Convenzioni associate intercomunali**

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con le Province e/o col Parco Nazionale delle Cinque Terre, con le Comunità Montane, per svolgere in modo coordinato funzioni ed attività determinate.
2. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 26**Unioni di Comuni**

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può promuovere e aderire alla costituzione di una Unione di comuni con Comuni contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, rafforzando la capacità organizzativa degli enti partecipanti, per assicurare l'esercizio dei compiti e servizi uniti con criteri di razionalità, economicità, efficienza che garantiscano ai cittadini prestazioni di più elevata qualità, contenendone il costo. Qualora il Consiglio adotti i provvedimenti di cui sopra, l'attuazione degli stessi è regolata dalle altre norme del presente articolo.
2. Il Consiglio comunale approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione, previamente con-

cordati con i competenti organi degli altri Comuni partecipanti.

3. L'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione è effettuata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze di voti stabilite per le modifiche statutarie dall'Art. 6 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
4. Lo statuto prevede che il Presidente dell'Unione è nominato tra i Sindaci dei Comuni partecipanti e che gli altri organi sono formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
5. L'Unione ha potestà regolamentare autonoma per la disciplina della propria organizzazione, per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni partecipanti.
6. All'Unione si applicano, se compatibili, i principi previsti dall'ordinamento dei Comuni ed in particolare le norme del Testo Unico in materia di composizione degli organi dei Comuni. Il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensione pari alla popolazione residente complessiva dell'Unione.
7. All'Unione competono le entrate derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi che sono da essa effettuati.

Titolo V**Organi di governo
Disposizioni generali****Art. 27****Organi di governo del Comune**

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.
2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti dai cittadini del Comune, a suffragio universale. Il Vicesindaco e gli Assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare. Adottano gli atti, previsti dal Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, da leggi generali, dallo statuto e dai regolamenti. Verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi stabiliti.

Art. 28

Condizione giuridica degli amministratori nell'esercizio delle funzioni

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, compiti e responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e dei responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.
2. Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere nei casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente.
3. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi non istituzionali ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune se non assunti formalmente in rappresentanza del comune medesimo.

Art. 29

Status dei componenti il Consiglio comunale

1. I Consiglieri comunali, lavoratori dipendenti pubblici e privati per l'esercizio delle funzioni quali componenti del Consiglio comunale e delle commissioni comunali previste per legge hanno diritto ai permessi retribuiti disciplinati dagli artt. 79 e 80 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. Le disposizioni predette si applicano anche ai militari di leva o richiamati od a coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge.
2. I predetti possono essere collocati a richiesta

in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato secondo quanto dispone l'Art. 81 del Testo Unico.

3. Per il trattamento economico dei Consiglieri comunali si applicano le disposizioni richiamate nei successivi l'Art. 38.

Art. 30

Pari opportunità

1. Gli organi di governo del Comune assicurano condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

Titolo VI

Il consiglio comunale

Capo I

La Presidenza del Consiglio comunale

Art. 31

Presidenza del Consiglio comunale Costituzione

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco lo sostituisce il Vicesindaco.
3. In caso di assenza anche del vicesindaco le funzioni di presidente sono svolte dall'assessore più anziano.

Art. 32

Funzioni e status del Presidente del Consiglio

1. Le funzioni del Presidente del Consiglio comunale sono esercitate in conformità ai principi del Testo Unico e dello statuto ed alle disposizioni del regolamento.
2. Al Presidente del Consiglio comunale così come delineato nelle previsioni di cui all'Art. 31

sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Presidente del Consiglio è investito di poteri discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
5. Il Presidente promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio comunale, previste dall'Art. 42 e dalle altre disposizioni del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
6. Il Presidente del Consiglio comunale in particolare:
 - programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno;- promuove e coordina, secondo le modalità stabilite dal presente statuto, la partecipazione del Consiglio alla definizione delle linee programmatiche dell'Amministrazione
 - cura rapporti periodici del Consiglio con l'Organo di revisione economico-finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto;
 - promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dallo statuto e dal regolamento;
 - adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal regolamento.

Capo II

Il regolamento del Consiglio comunale

Art. 33

Il regolamento e l'autonomia funzionale ed organizzativa

1. Il regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio, secondo i principi di autonomia organizzativa e funzionale, con il fine generale di assicurare la partecipazione ai lavori ed

alle decisioni di tutti i componenti eletti dalla comunità e che unitariamente la rappresentano, compresi i Consiglieri che costituiscono la minoranza.

2. Il regolamento attua i seguenti criteri generali di funzionamento:
 - a) gli avvisi di convocazione, corredati dall'elenco degli argomenti da trattare, devono pervenire ai Consiglieri utilizzando ogni mezzo di trasmissione che compri l'invio; in caso d'urgenza l'avviso deve comunque essere recapitato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione;
 - b) il regolamento stabilisce il tempo massimo da dedicare, per ogni riunione, alla trattazione di interrogazioni e mozioni, precisando le riunioni nelle quali, per la rilevanza degli argomenti che è necessario esaminare e deliberare, non sono iscritte all'o.d.g. interrogazioni e mozioni;
 - c) il regolamento può stabilire il tempo massimo per gli interventi dei Consiglieri;
3. Il regolamento comprende ogni disposizione utile per consentire l'esame e la valutazione delle proposte presentate e per l'adozione di deliberazioni e decisioni; per mantenere i rapporti con il Sindaco, la Giunta, l'organo di revisione contabile.

Capo III

I Consiglieri comunali

Art. 34

Entrata in carica e durata del mandato

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione dell'elezione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. La proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere comunale è effettuata dal Presidente dell'Ufficio elettorale centrale a compimento delle operazioni elettorali.
3. I Consiglieri comunali durano in carica per un periodo di cinque anni.

Art. 35**Consiglieri comunali – Prerogative**

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
2. Il Consigliere comunale assume, con la proclamazione dell'elezione o con l'adozione della delibera di surroga, le proprie funzioni.
3. Ogni Consigliere, assolve le proprie funzioni in ossequio alle disposizioni di legge, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento.
4. Gli ordini del giorno e le mozioni, pervenuti al Sindaco almeno venti giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio, sono iscritti fra gli argomenti da esaminare nella stessa. Se presentati nel corso di una riunione del Consiglio, la trattazione, salvo i casi d'urgenza, può essere rinviata alla prima seduta successiva.

Art. 36**Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista costituiscono un gruppo consiliare che non è, in questo caso, condizionato ad un numero minimo di componenti.
2. I gruppi consiliari eleggono nel loro seno, prima dell'adunanza d'insediamento del Consiglio, il presidente. Le modalità per l'elezione sono stabilite dal regolamento. Per i gruppi costituiti dall'unico consigliere eletto di una lista, lo stesso ha le funzioni e le prerogative dei presidenti di gruppo. La costituzione dei gruppi e la nomina dei presidenti è comunicata al Sindaco, prima dell'adunanza d'insediamento con lettera sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.
3. Il Consigliere che all'inizio o nel corso dell'esercizio del mandato intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al presidente del gruppo da cui si distacca ed al Sindaco, allegando per

quest'ultimo la dichiarazione di consenso del presidente del gruppo al quale aderisce.

4. I Consiglieri, in numero non inferiore a 3, che intendano costituire un gruppo autonomo, devono darne comunicazione sottoscritta da tutti gli aderenti al Presidente del Consiglio comunale e informarne, per scritto, il presidente del gruppo dal quale si distaccano.

Art. 37**Votazioni dei Consiglieri comunali**

1. Dal verbale delle adunanze devono sempre risultare indicati nominativamente i Consiglieri che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono astenuti su una deliberazione od altro provvedimento.
2. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali i Consiglieri esprimono i loro voti in modo da consentire al Segretario comunale di registrarli a verbale.
3. I Consiglieri comunali sono responsabili dei voti che esprimono a favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla riunione od alla votazione, astenendosi od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, richiedendo che la loro posizione sia nominativamente registrata a verbale.

Art. 38**Trattamento economico**

1. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire, secondo quanto stabilito dall'Art. 82 del Testo Unico e dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119, un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli nella misura base stabilita dalla Tabella A allegata al D.M. n. 119/2000.
2. L'importo delle misure base è maggiorato delle percentuali d'incremento relative a particolari situazioni del Comune di cui all'Art. 2 del D.M. n. 119/2000 e può essere incrementato o diminuito con delibera del Consiglio comunale entro i limiti fissati per la spesa complessiva per le indennità di tutti gli Amministratori dalla Tabella D allegata al suddetto decreto.

Art. 39**Dimissioni**

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'Art. 141, lett. b), n. 3, del Testo Unico n. 267/2000.

Art. 40**Surrogazioni e supplenze**

1. Il seggio di Consigliere comunale che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'Art. 59 del Testo Unico n. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza dell'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 41**Cessazione dalla carica per lo scioglimento del Consiglio****Incarichi esterni**

1. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Capo V**Adunanze - Convocazione****Art. 42****Convocazione del Consiglio comunale**

1. La convocazione del Consiglio comunale è disciplinata dal regolamento secondo i seguenti indirizzi:
 - a) la convocazione dei Consiglieri è effettuata dal Sindaco mediante avvisi comprendenti l'elenco degli argomenti da trattare e la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
 - b) la forma ed i termini ordinari e straordinari per il tempestivo invio degli avvisi di convocazione sono stabiliti prevedendo che, su richiesta dei destinatari, lo stesso possa avvenire anche a mezzo di posta telematica od elettronica.

Art. 43**Adempimenti prima seduta**

1. Il Consiglio comunale nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non sono stati presentati reclami, deve esaminare la posizione dei suoi componenti in relazione alle norme che regolano la eleggibilità e la compatibilità, stabilite dal capo III del titolo III del Testo Unico n. 267/2000 e deve convalidare l'elezione ovvero dichiarare l'ineleggibilità di chi si trovi nelle condizioni da tali norme previste, adottando in tal caso la procedura di cui all'art. 69 del predetto Testo Unico.
2. La riunione del Consiglio prosegue per provvedere:
 - a) al giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana;
 - b) alla comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta, compreso il Vicesindaco, dallo stesso nominati;

Capo VI**Funzioni di competenza del Consiglio comunale**

Art. 44**Funzioni e competenze**

1. Sono esercitate dal Consiglio comunale le funzioni attribuite dall'Art. 42, dalle altre disposizioni del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e dalle leggi vigenti che conferiscono funzioni al Comune con specifico riferimento alla competenza del Consiglio.
2. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle funzioni generali d'indirizzo e di controllo politico amministrativo di cui ai successivi articoli adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti sui temi relativi all'affermazione dei diritti generali della popolazione, alla tutela dei suoi interessi, alla salvaguardia dell'assetto del territorio e dell'ambiente, alla promozione dello sviluppo della Comunità.
3. Il Comune effettua la propria programmazione, anche in forma associata con i Comuni contermini che hanno analoghe caratteristiche, condizioni territoriali, sociali ed economico-produttive, tenuto conto dei principi ed indirizzi espressi dalle leggi regionali.
4. Il Consiglio comunale, nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione economica, territoriale ed ambientale e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, persegue la valorizzazione della propria Comunità, la tutela delle risorse produttive, ambientali ed il potenziamento, quantitativo e qualitativo, dei servizi comunali.
5. Il Consiglio, su proposta della Giunta, dispone l'accettazione di lasciti e donazioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 45**Indirizzo politico-amministrativo**

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni d'indirizzo politico-amministrativo con l'attività e l'adozione degli atti previsti dal precedente Art. 44 fra i quali hanno a tal fine particolare importanza:

- a) l'adozione e l'adeguamento dello statuto e dei regolamenti;
- b) l'approvazione degli atti della programmazione economico-finanziaria;
- c) gli indirizzi generali per la redazione degli atti di pianificazione del territorio e per la programmazione delle opere pubbliche;
- d) la definizione dei criteri generali per l'adozione da parte della Giunta dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Art. 46**Controllo politico amministrativo dell'attuazione del programma**

1. Il Consiglio definisce annualmente le azioni ed i progetti per l'attuazione del programma di governo con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio annuale e pluriennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, atti che nella deliberazione di approvazione sono dichiarati coerenti con il programma.
2. La verifica dell'attuazione del programma viene effettuata dal Consiglio con la ricognizione e verifica dello stato di attuazione del programma da effettuarsi con la periodicità prevista dal regolamento di contabilità secondo quanto dispone l'Art. 193 del Testo Unico.

Titolo VII**La giunta comunale****Art. 47****Giunta comunale - Composizione****Numero degli Assessori**

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero quattro Assessori, compreso il Vicesindaco. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione, nomina gli Assessori, compreso il Vicesindaco, nel numero stabilito dalla presente norma e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alle elezioni.

Art. 48**Nomina della Giunta**

1. Il Vicesindaco e gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri comunali.

I Consiglieri comunali che assumono la carica di Assessori conservano quella di Consiglieri.

Art. 49**Assessori comunali – Divieti**

1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
2. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 50**Assessori comunali - Durata in carica
Rinnovo – Revoca**

1. I componenti della Giunta comunale durano in carica per cinque anni.
2. Non si applica al Vicesindaco ed agli Assessori comunali il divieto di rinnovo della nomina dopo due mandati consecutivi.
3. Il Sindaco può revocare il Vicesindaco od uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 51**Giunta comunale - Convocazione e
presidenza**

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale e stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze. Nel caso di sua assenza od impedimento tali funzioni sono esercitate dal Vicesindaco. Nel caso di impedimento contemporaneo del sindaco e vicesindaco la Giunta è convocata dall'assessore più anziano d'età.

Art. 52**Giunta comunale – Competenze - Status**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti rientranti, ai sensi dell'Art. 107, secondo comma, del Testo Unico nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco.
3. La Giunta collabora con il Sindaco:
 - per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;
 - per la realizzazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferendo annualmente allo stesso sulla propria attività;
 - esprimendosi con propria deliberazione in merito alla revoca del Segretario comunale da parte del Sindaco.
4. I componenti della Giunta hanno diritto ai permessi previsti dalla normativa vigente fatto salvo il manifestarsi di situazioni di carattere straordinario opportunamente documentate.
5. La Giunta adotta:
 - il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio comunale e delle disposizioni degli artt. 88 e 89 del Testo Unico;
 - le deliberazioni, in caso d'urgenza, relative alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
 - le deliberazioni di concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione d'iniziative e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione d'interessi generali

della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;

– le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare al Consiglio;

– la deliberazione relativa all'aumento od alla diminuzione dell'indennità di funzione dei propri membri o l'eventuale rinuncia alla stessa;

– la deliberazione relativa all'importo da accantonare per la corresponsione dell'indennità di funzione ai dirigenti;

– la deliberazione relativa all'anticipazione di tesoreria, da effettuare in termini generali all'inizio dell'esercizio;

– la deliberazione che determina le aliquote di tributi e tariffe dei servizi;

– lo schema annuale dei lavori pubblici sottoposto all'approvazione del Consiglio;

– lo schema del programma triennale di lavori pubblici sottoposto all'approvazione del Consiglio;

– ogni semestre la deliberazione che quantifica le somme destinate alle finalità di cui all'Art. 159 del Testo Unico, non soggette ad esecuzione forzata, da notificarsi al Tesoriere;

– delibera i progetti dei lavori pubblici;

– delibera i piani di lottizzazione che non hanno particolare incidenza sulla pianificazione del territorio.

6. La Giunta:

– predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;

– propone al Consiglio i provvedimenti di riequilibrio del bilancio di cui all'Art. 153, sesto comma;

– presenta al Consiglio la relazione al rendiconto della gestione;

– propone al Consiglio di promuovere intese di collaborazione istituzionale per la sicurezza, con i Comuni contermini, tenuto conto di quanto dispone la legge 26 marzo 2001, n. 128;

– adotta ogni altro provvedimento previsto dal Testo Unico e dalle leggi ed attribuito alla competenza della Giunta.

Art. 53

Il sistema integrato dei servizi sociali

1. Gli organi del Comune provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'attuazione della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, e delle leggi regionali dalla stessa previste, individuando l'ambito territoriale a tal fine più idoneo e promuovendo, ove ritenute utili, forme di cooperazione con i Comuni contermini per la gestione associata dei servizi suddetti.
2. Il Consiglio comunale, in base allo schema ministeriale di cui all'Art. 13 della legge n. 328/2000, approva la Carta dei servizi sociali del Comune.

Titolo VIII

Il sindaco

Art. 54

Ruolo e funzioni generali

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale e la rappresenta. È membro del Consiglio comunale e lo presiede.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra i quali un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva all'elezione. Convoca e presiede la Giunta comunale i cui componenti collaborano con lui nel governo del Comune, mediante deliberazioni collegiali. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
3. Il Sindaco esercita le sue funzioni coordinan-

do ed armonizzando al miglior livello di collaborazione l'attività degli organi di governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i dirigenti ed i responsabili dell'organizzazione e della gestione, nel rispetto della distinzione tra le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità, promuovendo da parte di tutti, amministratori e dirigenti, comportamenti improntati all'imparzialità ed ai principi di buona amministrazione.

4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.
5. Attiva e valorizza la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità ed assume le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, sensibilizzando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.
6. Promuove con tempestività le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell'organizzazione di governo e di gestione del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della vita della popolazione, di soddisfarne i bisogni, di curarne gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo, realizzando le trasformazioni che il progresso impone.
7. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, attribuendo incarichi e deleghe per esercitare tali funzioni, per specifici settori, agli Assessori.
8. Quale autorità locale esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e quelle attribuite o delegate dalla regione. Assume iniziative, promuove ed effettua azioni nei confronti degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri soggetti pubblici e privati, che risultano utili o necessarie per la tutela e cura degli interessi e dei diritti della popolazione e per lo sviluppo della Comunità.

Art. 55

Funzioni esercitate quale rappresentante della comunità locale

1. Il Sindaco, quale rappresentante della comu-

nità locale, nel caso di emergenze sanitarie, ambientali, di igiene pubblica, e/o comunque nell'intento di prevenire o far cessare rischi e pericoli connessi con la tutela della pubblica incolumità, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti rese necessarie da tali particolari situazioni. Nel caso che l'emergenza interessi il territorio di più Comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano gli organismi statali o regionali competenti.

2. Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e, d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 56

Esercizio della rappresentanza legale

1. Rappresentante legale dell'ente è il Sindaco, secondo l'Art. 50, comma 2, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Nei casi previsti dal primo e secondo comma dell'Art. 53 del predetto Testo Unico la rappresentanza legale compete al Vicesindaco, suo sostituto per legge.

2. Le funzioni di difesa sono esercitate da un difensore esterno nominato dalla Giunta.
3. Il potere di conciliare e transigere compete alla Giunta, previo parere legale,

Art. 57

Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi

Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, definisce ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del

Testo Unico, dal presente statuto e dal regolamento comunale.

2. Il Sindaco, quando lo ritenga corrispondente al buon funzionamento dell'organizzazione comunale ed agli interessi dell'ente può, previa deliberazione della Giunta, conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario comunale.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato del Sindaco e con le modalità stabilite dal regolamento degli uffici e servizi, secondo criteri di competenza professionale, per il conseguimento degli obiettivi fissati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati, nel caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento e nel caso di mancato conseguimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
4. Per particolari esigenze organizzative la copertura dei posti di responsabili degli uffici e servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico e, eccezionalmente e con deliberazione motivata adottata dalla Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da conferire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato. Per gli incarichi a contratto si osservano le disposizioni stabilite dall'Art. 110 del Testo Unico e dal citato regolamento comunale.

Art. 58

Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

1. Il Sindaco, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Il Sindaco nel procedere alle nomine e desi-

gnazioni di cui al precedente comma assicura, per quanto possibile, condizioni di pari opportunità fra uomini e donne ed accerta che le persone che intende nominare siano dotate dei requisiti di professionalità, competenza, correttezza, onestà e che garantiscano, nell'esercizio dell'incarico, i comportamenti stabiliti dall'Art. 78, primo e secondo comma, del Testo Unico.

Art. 59

Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni, elencate nel primo comma dell'Art. 54 del Testo Unico.
2. Adotta, quale ufficiale del Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti disponendone, ove occorra, l'esecuzione diretta da parte del Comune salvo rivalsa dell'onere sui responsabili. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione.
4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
5. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

6. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
7. Partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili all'ambito territoriale del Comune.
8. Adotta i provvedimenti per la partecipazione dei servizi comunali competenti ai piani coordinati di controllo del territorio previsti dall'Art. 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, per la tutela della sicurezza dei cittadini.

Art. 60

Durata in carica

1. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni e può essere rieletto alla carica per un secondo mandato immediatamente successivo.
2. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 61

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di una mozione di sfiducia votata ed approvata con le modalità previste dall'Art. 52 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 62

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Il Consiglio viene sciolto con contestuale nomina di un Commissario.
2. Per la cessazione dalla carica del Sindaco per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, si osservano le disposizioni dell'Art. 53 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

3. Nel caso di sospensione temporanea del Sindaco dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'Art. 59 del Testo Unico n. 267/2000, lo sostituisce il Vicesindaco.

Titolo IX

L'autonomia organizzativa

Capo I

Ordinamento e gestione del personale

Art. 63

Personale - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione del personale degli uffici e dei servizi del Comune e la sua dotazione organica sono costituite tenendo conto di quanto previsto dal capo I del titolo IV del Testo Unico n. 267/2000, secondo i seguenti criteri:
 - a) affermazione del principio di servizio alla popolazione per le attività, gli interventi, i servizi effettuati dal personale comunale;
 - b) semplificazione delle procedure ancora vigenti ed effettuazione delle stesse tutelando prioritariamente i diritti dei cittadini;
 - c) programmazione di attività di formazione e di aggiornamento permanente di tutto il personale per realizzare e gestire il rinnovamento organizzativo del Comune.
2. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi definisce gli strumenti e le metodologie del controllo interno di gestione per realizzare le seguenti finalità, criteri e modalità:
 - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
3. Il controllo di gestione è effettuato con la cadenza periodica stabilita dal regolamento, non inferiore al trimestre. L'individuazione degli strumenti e metodologie del controllo interno viene effettuata dall'ente, nell'ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, secondo i principi enunciati dagli artt. 147, 196, 197 e 198 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e del titolo V del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
 4. L'attribuzione delle incentivazioni al personale è effettuata secondo criteri riferiti alla qualità ed efficienza delle singole prestazioni, con esclusione di forme di ripartizione non motivate.
 5. La Giunta indirizza i responsabili della gestione al fine di conseguire il contenimento della spesa per il personale entro i limiti massimi stabiliti per i Comuni dall'Art. 2 del D.M. 6 maggio 1999, n. 227.

Capo II

Direzione e responsabilità degli uffici e dei servizi

Art. 64

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, iscritto nell'albo previsto dall'Art. 98 del Testo Unico, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti

nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.

3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.
4. Il Sindaco può conferire al Segretario comunale le funzioni relative al Direttore Generale.

Art. 65

Segretario comunale e responsabili di servizi

Incarichi - Funzioni

1. Non essendo previsto dalla dotazione organica del Comune personale di qualifica dirigenziale, il Sindaco, tenuto conto della dimensione organizzativa del Comune, in conformità agli artt. 97, comma 4, e 109, comma 2, del Testo Unico può attribuire al Segretario comunale l'esercizio diretto delle funzioni di direzione degli uffici e servizi comunali.
2. Il Sindaco, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, può attribuire secondo l'Art. 109, comma 2, del Testo Unico, con provvedimento motivato, le funzioni stabilite dall'Art. 107, commi 2 e 3, ai Responsabili degli uffici e servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione. Il Segretario comunale sovrintende alle funzioni dei responsabili degli uffici e servizi comunali e ne coordina l'attività.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le loro funzioni secondo i criteri e le norme stabiliti dallo statuto e dal regolamento per i compiti di direzione, secondo il principio per il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è loro attribuita.
4. Nell'esercizio delle loro funzioni sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, imparzialità ed efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'ente.

5. Spettano ai Responsabili degli uffici e servizi, titolari degli incarichi di cui al secondo comma, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge ed il presente statuto non hanno riservato espressamente agli organi di governo.
6. La durata dell'incarico non può essere superiore al termine del mandato del Sindaco che lo conferisce. Può essere confermato a giudizio insindacabile del Sindaco nuovo eletto o rieletto.

Capo III

I Servizi pubblici comunali

Art. 66

Servizi pubblici comunali - Tutela degli utenti e dei consumatori

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il Comune, anche in forma associata con altri enti, individua gli standard di qualità e determina le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

Art. 67

I servizi pubblici comunali

1. I servizi pubblici locali sono organizzati e gestiti secondo la disciplina vigente tenuto altresì conto delle peculiarità di carattere locale.

Art. 68

Società di capitali con partecipazione comunale

1. Il Comune può costituire e/o partecipare a società di capitali, per azioni od a responsabilità limitata.
2. La nomina del Sindaco, di Assessori, di consiglieri comunali, alla titolarità di carica nelle società predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto e pertanto, secondo quanto dispone l'Art. 67 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, tali nomine non determinano condizioni di ineleggibilità e di incompatibili-

tà per l'elezione alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore comunale.

Titolo X

L'autonomia finanziaria e impositiva

Programmazione e ordinamento contabile

Art. 69

Autonomia finanziaria

1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ha risorse autonome, acquisite stabilendo ed applicando tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferiti al suo territorio.

Partecipa all'attribuzione di risorse statali aggiuntive e/o perequative, in conformità a quanto previsto dall'Art. 119 della Costituzione.

Con l'acquisizione delle risorse derivanti dalle fonti sopra indicate e con una oculata amministrazione del patrimonio finanzia integralmente le funzioni pubbliche esercitate, attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzandolo con interventi razionali ed efficienti.

2. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
3. Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di investimenti che non può essere effettuato con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicarne l'equilibrio.

Art. 70

Autonomia impositiva

1. Il Comune provvede, nell'ambito delle leggi, all'esercizio della potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate, stabilita dall'Art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dallo statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
2. L'istituzione ed il costante aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale, riferita ai soggetti ad imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma.
3. I servizi comunali preposti all'acquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi adeguati all'importanza delle loro funzioni, che sono periodicamente aggiornati così da risultare sempre corrispondenti all'evoluzione tecnica in questo settore. Idonee iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale addetto sono programmate d'intesa con lo stesso e con le organizzazioni sindacali.
4. I servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) acquisizione all'ente delle entrate preventive necessarie per i servizi erogati e per la sua organizzazione;
 - b) massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti consentendo e regolarizzando l'uso da parte degli stessi di comunicazioni telematiche, telefoniche ed ove possibile di collegamenti informatici;
 - c) tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie e delle loro modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino la loro piena consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e

dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare.

Titolo XI

Norme finali

Art. 71

Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'Art. 6 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'entrata in vigore del nuovo testo dello stesso.

Art. 72

Entrata in vigore

1. Il nuovo testo o le modifiche dello statuto, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affissi all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, aggiornato con le modifiche allo stesso apportate, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il testo aggiornato dello statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

**COMUNE DI SANTO
STEFANO DI MAGRA
Provincia della Spezia**

**Modifiche allo statuto comunale
(Apportate con delibera C.C. n. 81 del
17.11.2003).**

Art. 18

Comma 9

I Consiglieri Comunali che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

Il Consigliere Comunale deve far pervenire, per iscritto, la giustificazione motivata dell'assenza ad ogni seduta del Consiglio Comunale, alla Segreteria Comunale, o preventivamente o nei tre giorni immediatamente successivi alla seduta del Consiglio Comunale al quale non ha partecipato.

Una volta accertate le assenze ingiustificate, il Presidente del Consiglio Comunale comunica ai

Consiglieri l'inizio del procedimento, contestando all'interessato le assenze ingiustificate e assegnando al medesimo 15 giorni di tempo per le eventuali contro-deduzioni motivate.

Le giustificazioni adottate dal Consigliere sono esaminate dal Consiglio al termine del periodo assegnato, con conseguente archiviazione del caso, se accolte, oppure con dichiarazione della decadenza della carica, se non accettate.

Art. 62

Comma 2

L'Amministrazione Comunale con propria deliberazione individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Comma 3

A detto ufficio sono attribuite le competenze previste, nella materia specifica, dal Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro e della normativa vigente.